

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

ATO “CENTRALE FRIULI”

Ente Gestore del servizio idrico integrato
ACQUEDOTTO POIANA SPA
Cividale del Friuli
Via Duca degli Abruzzi 1

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

(Approvato dall'Assemblea dell'Acquedotto Poiana spa con verbale n. 18, delibera n.3, del 20.03.2008 e dall'Assemblea dell'Autorità d'Ambito ATO “Centrale Friuli” con delibera n. 6/09 del 17.02.2009)

INTRODUZIONE

Il presente Regolamento disciplina gli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura provenienti da insediamenti di qualsiasi tipologia presenti nei Comuni gestiti dal Gestore del servizio idrico integrato.

Il presente Regolamento di fognatura è adottato ai sensi:

- del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche ed integrazioni;
- delle norme contenute nel D.P.G.R. 23 agosto 1982 n. 0384/pres e nella delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, limitatamente a quanto non in contrasto con le disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche ed integrazioni;
- della legge 28.07.2004 n. 192
- della norma UNI EN 752 "Conessioni di scarico e collettori di fognatura all'esterno degli edifici";
- della norma UNI EN 124 "Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione utilizzate da pedoni e da veicoli. Principi di costruzione, prove di tipo, marcatura, controllo di qualità".
- della Legge regionale n. 2/2000 art.4 commi 31, 32, 33, 34;
- della Legge regionale n.7/2001 art.22;
- della Legge regionale n.13/2002 art.18 commi 25, 26, 27, 28 e 29.
- Tiene conto del regime transitorio dettato dall'articolo 170 del sopracitato Decreto legislativo 152/2006 in materia di norme tecniche e regolamentari nonché delle modalità di applicazione dei corrispettivi per i servizi di fognatura e depurazione.

In particolare ha lo scopo di:

- definire i casi per i quali sussiste l'obbligo di allacciamento alla rete fognaria;
- stabilire le prescrizioni per il corretto uso del servizio, i comportamenti vietati e livelli massimi di concentrazione delle sostanze inquinanti (valori limite di emissione);
- fissare le norme tecniche per la realizzazione degli allacciamenti alla rete fognaria, le caratteristiche degli impianti e delle canalizzazioni interne, anche ai fini dei controlli;
- disciplinare i provvedimenti amministrativi per l'allacciamento alla pubblica fognatura e per lo scarico delle acque reflue;
- stabilire le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme regolamentari;
- definire un regime transitorio di adeguamento degli scarichi già in essere;
- regolamentare in generale i rapporti tra gli utenti, il gestore del servizio e gli altri enti competenti;

ACQUE REFLUE RECAPITANTI IN FOGNATURA

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Campo di applicazione

Il presente Regolamento fognario, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina tutti gli scarichi recapitanti in pubblica fognatura previsti dalla normativa specifica in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, di salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica e dell'ambiente.

Esso disciplina gli scarichi di acque reflue recapitanti in fognatura provenienti da insediamenti di qualsiasi tipologia nei Comuni gestiti dal Gestore del servizio idrico integrato.

Art.2 - Obbligo di osservanza

I titolari di tutti gli scarichi di acque reflue di qualsiasi tipo, natura e provenienza recapitanti in fognatura sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni del presente Regolamento.

Art.3 – Esclusioni

Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:

- a) le acque reflue urbane provenienti dagli sfioratori di piena fognaria;
- b) le acque reflue urbane provenienti da impianti di depurazione;
- c) tutte le acque reflue che non recapitano in pubblica fognatura.

Art.4 – Definizioni

Nel presente Regolamento si adotta la seguente terminologia:

- a) **"abitante equivalente"**: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD₅) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
- b) **"acque meteoriche"**: acque raccolte da superfici permeabili ed impermeabili (strade, piazzali, coperture, ecc.) di origine naturale provenienti da precipitazioni;
- c) **"acque di raffreddamento"**: acque reflue da scambiatori di calore che non abbiano subito contaminazioni o alterazioni ad esclusione della temperatura;
- d) **"acque bianche"**: miscuglio in qualsiasi percentuale di acque meteoriche e acque di raffreddamento o provenienti da utilizzazioni che non comportano contaminazioni o alterazioni della qualità dell'acqua;
- e) **"acque bionde"**: acque reflue di lavaggio e acque saponate comunque di origine domestica;
- f) **"acque nere"**: acque reflue dei servizi igienici;
- g) **"acque di processo"**: acque reflue da cicli lavorativi industriali;
- h) **"acque sotterranee"**: le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo;
- i) **"acque di prima pioggia"**: frazione, determinata secondo i criteri previsti al successivo articolo 37, delle acque meteoriche che trasporta con sé, per trascinarsi o solubilizzazione, il maggior carico inquinante dovuto al dilavamento delle sostanze presenti sulle superfici;
- j) **"acque reflue domestiche"**: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- k) **"acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche"**: acque provenienti da edifici adibiti ad attività produttive o di commercio che presentano caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche, secondo quanto stabilito dal D.Lgs.152/06 art.101 comma 7 e dalla L.R. n.13/2002 art.18 commi 25 e 26;
- l) **"acque reflue industriali"**: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- m) **"acque reflue urbane"**: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- n) **"scarico"**: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore;

- o) **“scarichi esistenti”**: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all’assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;
- p) **“scarico parziale”**: effluente proveniente dalle singole lavorazioni di uno stabilimento, da un determinato ciclo tecnologico o comunque da un determinato impiego dell’acqua;
- q) **“acque di scarico”**: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- r) **“agglomerato”**: area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
- s) **“stabilimento industriale”** o semplicemente, **“stabilimento”**: tutta l’area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l’utilizzazione delle sostanze di cui all’allegato 5 parte terza del D.Lgs.3 aprile 2006 n.152 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- t) **“applicazione al terreno”**: l’apporto di materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie del terreno, iniezione nel terreno, interrimento, mescolatura con gli strati superficiali del terreno;
- u) **“utilizzo agronomica”**: la gestione di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione all’applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo finalizzata all’utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute;
- v) **“effluente di allevamento”**: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura;
- w) **“fertilizzante”**: fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, le sostanze contenenti uno o più composti azotati, compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici ed i fanghi, sparse sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione;
- x) **“Autorità d’ambito”**: la forma di cooperazione tra comuni e province per l’organizzazione del servizio idrico integrato;
- y) **“gestore del servizio idrico integrato”**: il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato.
- z) **“inquinamento”**: introduzione diretta od indiretta, a seguito di attività umana di sostanze o di calore nell’aria, nell’acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o legittimi usi dell’ambiente;
- aa) **“valore limite di emissione”**: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’impianto, senza tener conto dell’eventuale diluizione; l’effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell’impianto a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell’ambiente.
- bb) **“rete fognaria”**: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
- cc) **“fognatura a sistema misto”**: rete fognaria che raccoglie, in un’unica canalizzazione, le acque di tempo asciutto e di pioggia;
- dd) **“fognatura separata”**: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali di prima pioggia;
- ee) **“canalizzazioni private”**: la parte delle canalizzazioni che raccolgono ed allontanano le acque reflue e meteoriche all’interno delle proprietà private fino al pozzetto di controllo escluso;
- ff) **“canalizzazioni di allacciamento pubbliche”**: la parte delle canalizzazioni necessarie all’allacciamento, dal pozzetto di controllo incluso fino al collettore fognario;
- gg) **“allacciamento”**: opere di collegamento tra le canalizzazioni interne private e la pubblica fognatura esistenti.
- hh) **“fanghi”**: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

- ii) “pozzetto d’ispezione”:** manufatto integrato nella rete fognaria, sia pubblica che privata, che ne consenta l’ispezione;
- jj) “pozzetto di controllo”:** manufatto posto di norma all’esterno della proprietà, accessibile e assunto quale punto per la valutazione delle acque reflue o depurate;
- kk) “trattamento appropriato”:** il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del D.Lgs.152/06;
- ll) “trattamento primario”:** il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD₅ delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20% e i solidi sospesi totali almeno del 50%;
- mm) “trattamento secondario”:** il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06;
- nn) “zone vulnerabili”:** zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi;
- oo) “zone di tutela assoluta”:** zona costituita da aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni di acque destinate al consumo umano. Essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e a infrastrutture di servizio;
- pp) “zona di rispetto”:** zona costituita da una porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica trattata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia della opere di prese o captazione ed alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In assenza dell’individuazione da parte della regione della zona di rispetto ai sensi dell’art.94 comma 6 del D.Lgs.152/06 la medesima ha una estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione. In questa zona sono vietate le attività previste dall’art.94 comma 4 del D.Lgs.152/06;
- qq) “scaricatori o sfioratori di piena”:** tutti i manufatti che consentono lo scarico delle portate di supero nelle reti di tipo misto quando queste rispettino determinati rapporti di diluizione previsti dalle norme;
- rr) “condotta di mandata”:** tratto di canalizzazione posto a valle di un impianto di sollevamento per vettoriare, in pressione, le acque sollevate fino al punto di consegna;
- ss) “corpo ricettore”:** recapito dello scarico ovvero destinazione finale delle acque reflue depurate, delle acque meteoriche e delle portate di supero degli scaricatori di piena;
- tt) “impianto centralizzato”:** impianto di trattamento delle acque reflue urbane a servizio di una definita area urbana;
- uu) “contratto di servizio”:** atto tra il Gestore del servizio idrico integrato e il Comune che disciplina la gestione del servizio idrico integrato
- vv) “Convenzione del servizio idrico integrato”:** atto tra il Gestore del servizio idrico integrato e l’Autorità d’ambito per il conferimento del servizio idrico integrato;
- ww) “Disciplinare del servizio idrico integrato”:** atto di regolamentazione dei contenuti della Convenzione del servizio idrico integrato;
- xx) “Titolare dello scarico”:** titolare dell’attività da cui ha origine lo scarico.

Art.5 - Obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura

Le acque reflue di qualsiasi natura e origine provenienti da insediamenti o edifici adibiti ad uso residenziale e da servizi o da installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, prospicienti, anche solo in parte, ad una condotta fognaria pubblica devono venire in essa recapitate.

L’obbligo di allacciamento di cui al comma 1 sussiste quando la minima distanza tra limite di proprietà e la rete fognaria pubblica idonea a ricevere i reflui più vicina non supera i:

- 50 metri per insediamenti abitativi singoli recapitanti in fognatura acque reflue domestiche;
- 70 metri per insediamenti abitativi plurifamiliari recapitanti in fognatura acque reflue domestiche;
- 100 metri per insediamenti industriali e commerciali recapitanti in fognatura acque reflue assimilabili alle domestiche;
- 200 metri per insediamenti industriali recapitanti in fognatura acque reflue industriali.

L’Ente competente si riserva di concedere deroga a quanto prescritto nei casi eccezionali e motivati.

L'Ente competente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di autorizzare e/o imporre recapiti diversi per le acque bianche e per le acque di raffreddamento fatte salve le prescrizioni tecniche di cui al Titolo V.

L'Ente competente notifica agli interessati l'obbligo di cui al comma 1 nei modi previsti dalle norme vigenti.

Entro tre mesi dalla notifica di cui al comma 5 gli interessati devono provvedere a presentare all'Ente competente domanda di allacciamento alla pubblica fognatura secondo quanto indicato ai Titoli II, III e IV.

I lavori di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere eseguiti secondo quanto indicato al successivo articolo 6.

Nel caso di costruzione di nuovi edifici serviti dalla rete fognaria pubblica la richiesta di allacciamento può essere prodotta contestualmente alla presentazione del progetto edilizio tendente ad ottenere la concessione o l'autorizzazione edilizia o altri provvedimenti. L'allacciamento alla rete fognaria deve essere realizzato prima del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità da parte del Comune, a cura e spese del soggetto autorizzato. In tutti gli altri casi l'allacciamento alla rete fognaria deve essere realizzato entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente competente a cura e spese del soggetto autorizzato.

L'Ente competente e il Gestore del servizio idrico integrato possono stabilire, per casi eccezionali e motivati, eventuale deroga ai termini indicati ai commi precedenti.

Art.6 - Allacciamenti alla rete fognaria

Qualunque intervento di allacciamento alla rete fognaria pubblica può essere eseguito solo se autorizzato dall'Ente competente.

Durante l'esecuzione di appalti di tratti fognari pubblici l'Ente competente può provvedere all'esecuzione dei lavori di predisposizione all'allacciamento dei singoli scarichi alla fognatura pubblica. Il successivo obbligatorio allacciamento potrà avere luogo solo a seguito della domanda ai sensi degli articoli 22, 30 e 38 del presente Regolamento di fognatura.

L'Ente competente autorizza i privati all'esecuzione dei lavori di cui al comma 2, nel rispetto delle condizioni dettate al Titolo V.

Prima del rinterro dello scavo dell'allacciamento fognario dovrà comunque essere effettuato da parte del Gestore del servizio idrico integrato un sopralluogo per verificare la corretta realizzazione del manufatto di allaccio. Sarà cura del titolare dell'autorizzazione avvisare con congruo anticipo il Gestore del servizio idrico integrato sulla data di esecuzione dell'allacciamento e sui tempi per la effettuazione del sopralluogo di cui sopra.

Nel caso vengano realizzati nuovi tratti fognari in zone precedentemente sprovviste i titolari degli insediamenti preesistenti dovranno provvedere entro due anni a completare le opere di allacciamento alla nuova tratta fognaria.

Per ragioni di tutela igienico - ambientale e sanitaria potrà essere imposto l'obbligo di allacciamento con apposita ordinanza sindacale.

In caso di inerzia o inadempienza degli interessati, o di non conformità delle opere di allacciamento rispetto alle norme tecniche ed alle prescrizioni dell'autorizzazione, i relativi obblighi possono essere fatti valere dal Sindaco con specifiche ordinanze, previa richiesta del soggetto gestore del servizio idrico integrato.

Art.7 - Allacciamenti provvisori

L'Ente competente può consentire allacciamenti temporanei alla pubblica fognatura per lo scarico di acque reflue provenienti da cantieri, impianti o insediamenti provvisori (per esempio: sagre, spettacoli circensi, manifestazioni pubbliche, ecc.).

Per i cantieri adibiti alla costruzione di nuovi edifici, ove possibile, gli allacciamenti di cui al comma 1, devono essere costruiti in modo da poter essere utilizzati anche in via definitiva.

In tutti i casi il titolare dello scarico deve presentare all'Autorità competente domanda di allacciamento e/o scarico secondo quanto indicato ai Titoli II, III e IV.

Art.8 - Autorizzazioni allo scarico

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati da parte dell'Autorità competente ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

La validità dell'autorizzazione, in capo al titolare degli scarichi, è limitata allo specifico scarico per le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente

caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione al Gestore del servizio idrico integrato, il quale, verificata la compatibilità dello scarico con la rete fognaria, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.

L'Ente competente può negare l'allacciamento e/o lo scarico in pubblica fognatura qualora la documentazione allegata alla domanda di scarico risulti incompleta o evidenzi particolari condizioni di motivata inaccettabilità. L'autorizzazione viene rilasciata qualora il richiedente provveda ad integrare o modificare la documentazione richiesta o sia disposto ad attuare le prescrizioni imposte dall'Ente competente.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari al rilascio delle autorizzazioni previste dal presente Regolamento sono a carico del richiedente.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico è regolamentata dall'art.130 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art.9 - Proprietà dei manufatti

Tutti i manufatti fognari nonché i collettori, le condotte d'allacciamento a partire dal pozzetto di controllo compreso, i pozzetti di ispezione con relativi chiusini e/o caditoie di raccolta delle acque meteoriche e le canalette, in sede di marciapiede e di carreggiata, sono di proprietà dell'Ente competente, anche se costruiti da privati.

Art.10 - Opere a carico del Gestore del servizio idrico integrato e dell'Ente competente

Le spese necessarie alla manutenzione ordinaria delle fognature e dei relativi manufatti volti al pubblico servizio, sono a carico del Gestore del servizio idrico integrato.

Tutte le altre spese necessarie alla costruzione, adeguamento, sostituzione, ampliamento e potenziamento delle reti e degli impianti restano a carico dell'Ente competente.

Art.11 - Opere a carico dei privati

Le spese necessarie per gli allacciamenti alla pubblica fognatura sono a carico dei richiedenti.

La manutenzione e riparazione di danni provocati alla pubblica fognatura da privati, anche in seguito a trascuratezza o trasgressione del presente Regolamento, è a carico di questi ultimi.

Art.12 – Controlli

L'Autorità competente e il Gestore del servizio idrico integrato sono autorizzati ad effettuare all'interno degli insediamenti tutte le ispezioni che ritengono necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Qualora sia accertato il superamento dei valori limite di emissione o il mancato rispetto delle prescrizioni previste dal presente Regolamento di fognatura, l'Autorità competente procede all'applicazione delle sanzioni previste dagli art.13 e 14 del presente Regolamento e all'applicazione di quanto previsto dall'art.130 del D.Lgs.152/2006.

Art.13 - Sanzioni del D.Lgs.152/2006

Per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.152/2006 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento si applicano le sanzioni amministrative e penali previste agli art.133 e 137 del medesimo Decreto.

Art.14 - Sanzioni regolamentari

La mancata osservanza dei termini e delle prescrizioni contenute nella ordinanza sindacale di obbligo di allacciamento alla rete fognaria comporta l'esecuzione d'ufficio delle opere con recupero delle spese sostenute ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639 nonché l'applicazione di provvedimenti sanzionatori.

La mancata richiesta di sopralluogo al Gestore del servizio idrico integrato durante l'esecuzione delle opere di allaccio alla rete fognaria e la mancata verifica a scavo aperto della regolarità dell'opera comporta l'obbligo da parte del titolare dell'autorizzazione di eseguire tutte le opere richieste dal Gestore del servizio idrico integrato per la verifica delle opere di allaccio.

Le sanzioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento per le quali non siano già previste specifiche sanzioni amministrative disposte da normative nazionali o regionali, sono punite con sanzioni comunali.

La mancata manutenzione e riparazione di danni provocati alla pubblica fognatura o all'impianto centralizzato di depurazione da privati di cui all'art.11 del presente Regolamento, sono puniti con sanzione amministrativa comunale più le spese sostenute dal Gestore del servizio idrico integrato per la rimessa in pristino della pubblica fognatura o dell'impianto centralizzato di depurazione ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639.

In caso di ritardata od omessa denuncia della quantità e della qualità delle acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura è dovuta una penale pari all'ammontare del corrispettivo dovuto. La penale è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.

Il mancato pagamento delle somme dovute al Gestore del servizio idrico integrato a seguito dell'emissione di fatture, entro il termine di scadenza indicato nelle stesse, comporterà i seguenti addebiti a carico degli utenti:

- nei primi trenta giorni di ritardo dalla data di scadenza della fattura saranno addebitati interessi calcolati al tasso legale, rapportato all'importo dovuto e ai giorni effettivi di ritardo;
- nei successivi giorni di ritardo saranno addebitati interessi calcolati al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali, rapportato all'importo dovuto e ai giorni effettivi di ritardo.

In caso di ritardata od omessa trasmissione delle analisi di autocontrollo sulla qualità delle acque scaricate in fognatura con le modalità ed i tempi previsti dalle prescrizioni contenute nella autorizzazione allo scarico comporta l'esecuzione d'ufficio delle analisi con recupero delle spese sostenute ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639 nonché l'applicazione di provvedimenti sanzionatori.

Art.15 - Imposizione, riscossione e contenzioso della tariffa

Per le modalità di imposizione, riscossione e contenzioso con l'utenza, si applicheranno le disposizioni riportate nella circolare del Ministero delle Finanze n.177/E del 5 ottobre 2000 pubblicata sulla G.U. n. 247 del 21 ottobre 2000 avente per oggetto "Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque – chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile".

Il pagamento dei servizi e prestazioni deve essere effettuato dall'utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, con le modalità ed entro i termini indicati sulle fatture stesse. Qualsiasi rilievo che l'utente ritenesse di fare in merito alla fatturazione dovrà essere presentato per iscritto all'azienda entro il termine del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento indicato in fattura.

L'utente può richiedere che l'inoltro delle fatture e della corrispondenza inerente al rapporto di somministrazione avvenga presso un recapito diverso dall'ubicazione dell'utenza.

Trascorsi almeno 30 giorni dalla scadenza della fattura, in assenza di pagamento, il Gestore del servizio idrico integrato provvederà a costituire in mora l'utente, mediante raccomandata a.r.

Nello stesso atto di costituzione in mora l'azienda alleggerà un bollettino per il pagamento dell'insoluto e darà preavviso circa i termini e le modalità relativi all'eventuale sospensione della fornitura in caso di morosità persistente oltre 20 giorni dalla costituzione in mora. L'utente che effettui il pagamento prima della data di sospensione del servizio dovrà provvedere a darne comunicazione al Gestore del servizio idrico integrato, indicando in maniera esaustiva i termini dell'avvenuto pagamento. In tal caso saranno addebitate nella successiva fattura solamente le spese di recapito delle comunicazioni all'utenza per ritardato pagamento.

Qualora l'utente non provveda a regolarizzare la sua posizione (entro il termine massimo di 50 giorni di calendario dalla scadenza di pagamento della fattura), il Gestore del servizio idrico integrato sospende il servizio secondo le modalità indicate nel preavviso contenuto nell'atto di costituzione in mora.

Il Gestore del servizio idrico integrato si riserva la facoltà di agire giudizialmente per il recupero del credito. L'utenza chiusa per morosità sarà riaperta solamente dopo aver ottenuto dall'utente titolare del contratto il pagamento di ogni debito e delle spese eventuali di giudizio, nonché delle spese per chiusura e riapertura dell'utenza, fatte salve le azioni legali possibili.

Nessun addebito sarà applicato all'utente quando il pagamento, pur essendo effettuato nei termini, non è ancora stato trasmesso per cause a lui non imputabili ovvero quando dimostri di essere inadempiente a causa di disservizi imputabili al Gestore del servizio idrico integrato o alle aziende preposte al recapito delle fatture e agli incassi.

Art.16 - Dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti

Al fine di tutelare utenti che, versando in particolari condizioni socio-economiche, appaiono meritevoli di un intervento di agevolazione, il Gestore del servizio idrico integrato prevede la possibilità di acconsentire a forme dilazionate o rateizzate di pagamento.

L'utente che intende avvalersi della dilazione o della rateizzazione ne dà comunicazione scritta all'azienda entro il termine di costituzione in mora. Salvo diverso accordo fra le parti, il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate di ammontare costante; la rateizzazione non è offerta per corrispettivi inferiori a 50,00 euro. Le somme relative ai pagamenti dilazionati o rateizzati non maturano interessi.

Nelle stesse forme possono essere concesse, a tutti gli utenti che ne facciano richiesta, dilazioni o rateizzazioni di somme dovute a conguaglio.

Art.17 - Rimborsi dei corrispettivi di depurazione e fognatura agli utenti che documentino perdite occulte sulle tubazioni idriche interne

In base al principio che, in caso di perdite occulte nelle reti interne private, l'acqua fuoriuscita non viene raccolta nella pubblica fognatura e tanto meno depurata si ritiene indebito l'assoggettamento a tariffa acque reflue dei consumi imputabili alla perdita.

Lo sgravio del corrispettivo della tariffa di depurazione e fognatura sarà quantificato secondo i criteri stabiliti con deliberazioni emanate dal Gestore del servizio idrico integrato.

La denuncia del sinistro dovrà essere effettuata utilizzando la modulistica predisposta dal Gestore del servizio idrico integrato.

Art.18 - Norme finanziarie

La tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e depurazione è riscossa dal Gestore del servizio idrico integrato.

La tariffa è determinata dall'Autorità d'ambito tenendo conto dei criteri e metodi di cui agli articoli 154, 155 e 156 del D.Lgs.152/2006 e sulla base del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 1 agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996 ai sensi dell'art.25 della Legge Regionale n. 13/2005.

Sono fatte salve altre eventuali modifiche dovute all'emanazione di successive normative in materia.

La quota di tariffa è stabilita secondo quanto disposto dagli articoli 27, 33 e 44 del presente Regolamento di fognatura.

TITOLO II

SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN FOGNATURA

Art.19 - Disciplina degli scarichi

Gli scarichi di acque reflue domestiche nella rete fognaria sono sempre ammessi purché osservino il presente Regolamento di fognatura.

L'Ente competente, quale Autorità preposta al controllo, d'intesa con il Gestore del servizio idrico integrato verifica l'osservanza del presente Regolamento e si riserva la facoltà di dettare le prescrizioni che ritiene più opportune per garantire il buon funzionamento della fognatura pubblica, dell'impianto di depurazione centralizzato e la salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente.

Art.20 - Scarichi di acque nere e bionde

Gli scarichi delle acque nere e bionde provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, devono di norma, e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, essere recapitati nella fognatura pubblica direttamente senza interposizione di preesistenti pozzi neri, sistemi di pretrattamento o di vasche settiche, sia di tipo tradizionale sia di tipo Imhoff.

L'Ente competente si riserva il diritto di autorizzare lo scarico in fognatura di reflui sottoposti a trattamento in fosse settiche anche di tipo tradizionale, ovvero di imporre per i nuovi insediamenti l'adozione di particolari pretrattamenti, qualora lo ritenga necessario ai fini della buona conduzione della rete fognaria nel rispetto dell'ambiente, dell'igiene e della salute pubblica.

Art.21 - Scarichi di acque bianche

Gli scarichi delle acque bianche, provenienti da insediamenti isolati sia residenziali sia di servizi, di qualsiasi dimensione, devono di norma essere convogliati nei corsi d'acqua superficiali ovvero, dove non tecnicamente realizzabile o eccessivamente oneroso, essere dispersi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatti salvi i diritti di terzi. Gli insediamenti di tipo residenziale esistenti nei centri ad alta densità abitativa faranno uso, là dove possibile e fino alla realizzazione della rete fognaria separata, degli esistenti pozzi perdenti per lo smaltimento delle acque bianche.

Le acque bianche provenienti da edifici di nuova realizzazione o soggetti a ristrutturazione, ubicati nei centri abitati, dovranno essere convogliati in corsi d'acqua superficiali o disperse mediante pozzi assorbenti sul suolo ovvero, qualora ciò risulti eccessivamente oneroso o tecnicamente non realizzabile, scaricate in fognatura.

L'Ente competente, a suo insindacabile giudizio, può autorizzare lo scarico delle acque di cui al comma 1 direttamente in fognatura, sia in via provvisoria sia in modo definitivo, qualora altri recapiti risultassero tecnicamente non realizzabili o economicamente troppo onerosi.

La realizzazione di una rete fognaria per acque bianche prospiciente l'abitato comporta l'obbligo, qualora siano verificate le condizioni di cui all'art.5, comma 2, di allacciamento alla fognatura comunale per le acque di cui al comma 1.

Art.22 - Domanda di allacciamento

I titolari di insediamenti di tipo residenziale e che diano origine ad acque reflue di cui all'Art.4 comma 1 lettera j) che devono allacciarsi alla pubblica fognatura presentano domanda all'Ente competente anche per il tramite del Gestore del servizio idrico integrato.

La domanda di allacciamento deve essere presentata in carta legale secondo la modulistica predisposta dal Gestore del servizio idrico integrato. Per i nuovi insediamenti tale domanda può essere presentata contestualmente alla domanda di autorizzazione/concessione edilizia e sempre secondo la modulistica predisposta dal Gestore del servizio idrico integrato.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di allacciamento sono a carico del richiedente.

Il Gestore del servizio idrico integrato determina l'importo e le modalità di versamento delle spese di istruttoria che il richiedente è tenuto a liquidare anche quale condizione di procedibilità della domanda.

Art.23 - Domanda di autorizzazione allo scarico

In base all'art.19 del presente Regolamento gli scarichi di acque reflue domestiche non necessitano di alcuna domanda di autorizzazione allo scarico.

Art.24 - Rilascio delle autorizzazioni all'allacciamento

L'autorizzazione all'allacciamento alla pubblica fognatura viene rilasciata dall'Ente competente al titolare dello scarico di cui all'art.22.

Il rilascio della autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla realizzazione di quanto eventualmente prescritto nel rispetto del presente Regolamento di fognatura.

L'autorizzazione rilasciata, si intende riferita all'insediamento così come definito nella domanda di allacciamento delle acque reflue nella fognatura pubblica e non può essere ritenuta valida qualora subentrino variazioni dei siti o della loro destinazione d'uso tali da modificare la situazione dichiarata sulle caratteristiche qualitative dello scarico in essere.

Art.25 - Divieto dello scarico nella rete fognaria di sostanze pericolose

Le acque di scarico provenienti da ogni tipo di insediamento, allacciate alla rete fognaria servita da un impianto di depurazione centralizzato, devono rispettare le prescrizioni ed i valori limite di emissione fissati dal presente Regolamento. Non possono essere scaricate o immesse nella rete fognaria:

- sostanze infiammabili o esplosive;
- sostanze che sviluppano gas o vapori tossici;
- acque reflue contenenti sostanze tossiche (sia in azione diretta sia in combinazione con altri prodotti);
- sostanze radioattive;
- sostanze aggressive (pH inferiore a 4 o superiore a 11);
- sostanze che nell'intervallo di temperatura 10°C - 45°C possono precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
- acque di scarico a temperatura superiore a 45°C;
- sostanze solide, viscoso od oleose in dimensioni o quantità tali da causare ostruzioni nelle condotte e/o produrre interferenze con l'appropriato funzionamento di tutto il sistema di fognatura e con i processi di depurazione (per esempio bitumi, oli lubrificanti, oli alimentari e grassi, ecc);
- materiali grossolani;
- immondizie, materiali vegetali, ceneri, stracci, scarti di lavorazione, segatura, residui alimentari anche se di provenienza domestica, assorbenti igienici ed affini, cartoni, sacchi di plastica, piume, materiali di scavo, o demolizione, ecc.;
- fanghi di qualsiasi origine (per esempio di depurazione, di serbatoi settici, effluenti di allevamento zootecnico, percolati, ecc.);
- reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte, salvo nei casi autorizzati;
- malte cementizie, malte bastarde o di calce, calce spenta, residui di pittura per edilizia, vernici, ecc.
- rifiuti organici triturati provenienti dagli scarti della alimentazione.

L'accertata violazione dei divieti di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni riportate all'art.14 comma 3 del presente Regolamento.

In ogni caso il contravventore è tenuto al ripristino della funzionalità della rete fognaria ed alla rimozione delle sostanze abusivamente immesse nonché al pagamento degli eventuali danni cagionati all'Ente competente, al Gestore del servizio idrico integrato o a terzi.

Art.26 - Negazione dell'immissione delle acque reflue domestiche in pubblica fognatura

L'Ente competente si riserva la facoltà di negare l'immissione in pubblica fognatura di acque reflue qualora evidenzi particolari condizioni di motivata inaccettabilità o quando non vengano realizzate a regola d'arte le opere di allacciamento secondo le norme tecniche previste al Titolo V. Il diniego all'immissione verrà ritirato qualora il richiedente provveda ad integrare o modificare la documentazione richiesta o abbia realizzato quanto prescritto dall'Ente competente.

L'Ente competente, qualora vengano accertate gravi e/o ripetute violazioni delle prescrizioni di cui agli articoli 24 e 25, applicherà quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del presente Regolamento di fognatura.

Art.27 – Tariffa

La tariffa è suddivisa in due aliquote: una relativa al servizio di fognatura ed una relativa al servizio di depurazione.

Fermi i termini di cui all'art. 155 comma 1 del D.Lgs.152/2006 la determinazione della quota tariffaria dovuta da ogni utenza è calcolata sul volume d'acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.

I titolari degli insediamenti che, senza motivata ragione, non rispettano quanto imposto all'art.5 del presente Regolamento sono comunque tenuti al pagamento della tariffa.

L'importo della tariffa di ciascun servizio è definito dall'Autorità d'ambito tenendo conto dei criteri e metodi di cui agli articoli 154, 155 e 156 del D.Lgs.152/2006 e sulla base del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 1 agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996 ai sensi dell'art.25 della legge regionale n. 13/2005.

TITOLO III

SCARICHI DI ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Art.28 - Disciplina degli scarichi

I nuovi richiedenti lo scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche devono presentare una domanda di allacciamento ed una istanza di assimilabilità degli scarichi alle acque reflue domestiche.

I richiedenti lo scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche già allacciati alla pubblica fognatura devono presentare una istanza di assimilabilità degli scarichi alle acque reflue domestiche.

Art.29 - Criteri di assimilabilità

Gli scarichi di acque reflue assimilabili a quelli delle acque reflue domestiche sono sottoposti al regime regolamentare di cui al Titolo II del presente Regolamento, salvo quanto previsto ai successivi articoli.

Sono comunque assimilate alle acque reflue domestiche quelle:

- a. provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b. provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
- c. provenienti da imprese di cui ai precedenti punti a) e b), che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d. provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e. aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche ed indicate dalla normativa regionale ed in particolare:

- gli scarichi degli edifici nell'ambito di un insediamento commerciale o di produzione di beni, destinati a servizi igienico sanitari, a mense e ad abitazioni delle maestranze, dotati di propri scarichi terminali;
- gli scarichi di alberghi, camping, bar, agriturismi e ristoranti, limitatamente ai servizi di ristorazione e pernottamento;
- gli scarichi di attività commerciali di vendita al minuto di generi alimentari e di cura della persona.

f. Sono inoltre assimilabili agli scarichi di acque reflue domestiche tutti gli scarichi che presentano caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi igienici derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività di tipo domestico e purché separate dagli altri reflui e rientranti nei criteri di ammissibilità di cui alla tabella 2 del presente Regolamento. E' fatta salva la possibilità da parte dell'Autorità competente di richiedere la presentazione di referti di analisi delle acque reflue contenenti ulteriori parametri non inclusi tra quelli di cui alla tabella 2 ma compresi nella tabella 3 dell'allegato 5 della terza parte del D.Lgs.152/06. I valori limite di emissione per l'assimilabilità alle acque reflue domestiche sono quelli di cui alla colonna relativa agli scarichi in rete fognaria della tabella 3 dell'allegato 5 parte terza del D.Lgs.152/06.

Art.30 - Domanda di allacciamento

I titolari di scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche di cui all'art.4 punto 1 lettera k) che devono allacciarsi alla pubblica fognatura presentano domanda all'Ente competente per il tramite del Gestore del servizio idrico integrato.

La domanda di allacciamento deve essere presentata in carta legale secondo la modulistica predisposta dal Gestore del servizio idrico integrato. Per i nuovi insediamenti tale domanda può essere presentata contestualmente alla domanda di autorizzazione/concessione edilizia e sempre secondo la modulistica predisposta dal Gestore del servizio idrico integrato.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di allacciamento sono a carico del richiedente.

Il Gestore del servizio idrico integrato determina l'importo e le modalità di versamento delle spese di istruttoria che il richiedente è tenuto a liquidare anche quale condizione di procedibilità della domanda.

Tabella 2)

Criteri qualitativi di assimilabilità

<i>Rif. D.Lgs. 152/06</i>	<i>Parametri</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valori guida</i>
1	pH		5,5-9,5
3	Colore (non percettibile su uno strato di 10 cm)	rapporto	1:40
5	Materiali grossolani		assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/l	≤200
7	BOD ₅	mg/l	≤250
8	COD	mg/l	≤500
30	Cloruri	mg/l	≤1200
32	Fosforo totale (come P)	mg/l	≤10
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	≤30
36	Grassi e olii animali e vegetali	mg/l	≤40
42	Tensioattivi	mg/l	≤4

Art.31 - Istanza di assimilabilità

I richiedenti dell'assimilabilità dello scarico alle acque reflue domestiche in base a quanto stabilito dall'articolo 28 devono presentare istanza di assimilabilità secondo la modulistica predisposta dal Gestore del servizio idrico integrato.

Al fine di valutare l'istanza di assimilabilità dello scarico, in fase di istruttoria, si dovranno utilizzare i valori guida indicati nelle Tabelle 2 e 3 di cui al presente Titolo;

L'istanza, resa in carta semplice, redatta secondo il modulo predisposto dal Gestore del servizio idrico integrato, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- scheda tecnica di rilevamento dati;
- planimetria in scala 1:200 con indicazione dell'insediamento, dei limiti di proprietà, del tracciato della rete fognaria interna con indicazione del punto di uscita;
- scheda tecnica descrittiva dell'eventuale impianto di pretrattamento;
- certificato analitico riportante i valori dei parametri caratteristici delle acque reflue prodotte dall'attività svolta con particolare riferimento ai parametri di cui alla tabella 2.

I titolari degli scarichi di acque reflue assimilate domestiche devono comunicare all'Ente competente qualsiasi variazione di destinazione d'uso o che comporti cambiamenti significativi sulla qualità delle acque scaricate.

Art.32 - Negazione dell'assimilabilità

A seguito dell'istanza di assimilabilità presentata dal titolare dello scarico, l'Ente competente può negare l'assimilabilità di detto scarico, qualora non sussistano le condizioni di cui all'articolo 29 del presente Regolamento. In tale ipotesi il titolare dello scarico è tenuto a presentare domanda di autorizzazione allo scarico dei reflui in pubblica fognatura, secondo quanto previsto al Titolo IV, "Scarichi di acque reflue industriali".

Qualora intervengano variazioni sulla qualità degli scarichi terminali, ovvero cambiamenti di destinazione d'uso che rendano lo scarico dell'insediamento non più classificabile come scarico di acque reflue assimilate domestiche ai sensi dell'articolo 29, l'Ente competente comunica la negazione dell'assimilabilità all'interessato, il quale deve presentare domanda di autorizzazione allo scarico dei reflui in pubblica fognatura, secondo le modalità previste per gli scarichi di acque reflue industriali ed adeguarsi al presente Regolamento.

Art.33 - Tariffa

Per tutte le utenze assimilate alle domestiche si applicano le tariffe di cui all'art.27.

Tabella 3)¹ Parametri non ammessi

¹ I parametri non ammessi indicano sostanze che non si riscontrano negli scarichi domestici se non in concentrazioni vicine ai valori naturali di fondo; la loro presenza, in concentrazione sensibilmente superiore, sono pertanto indicativi di un'attività il cui scarico non può essere considerato assimilato a scarichi di insediamenti esclusivamente residenziali.

<i>Riferimento D.Lgs.152/06</i>	<i>Parametri</i>
9	Alluminio
10	Arsenico
12	Boro
13	Cadmio
14	Cromo totale
15	Cromo VI
16	Ferro
17	Manganese
18	Mercurio
19	Nichel
20	Piombo
21	Rame
22	Selenio
24	Zinco
25	Cianuri totali
26	Cloro attivo
27	Solfuri
28	Solfiti
29	Solfati
31	Fluoruri
37	Idrocarburi totali
38	Fenoli
39	Aldeidi
40	Solventi organici aromatici
41	Solventi organici azotati
43	Pesticidi fosforati
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)
49	Solventi clorurati

TITOLO IV SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Art.34 - Disciplina degli scarichi

Sono da considerarsi industriali le acque reflue di cui all'art.4 punto 1 lettere c), g), i), l).

Tutti gli scarichi di acque reflue industriali in reti fognarie devono essere preventivamente autorizzati e rispettare i valori limite di emissione previsti dalle Tabelle 4, 5 e 6 del presente Regolamento di fognatura.

L'Autorità competente per il controllo è autorizzata a effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 6 del presente Regolamento, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.

I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 2, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente Regolamento. L'Autorità competente, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 2 del presente articolo.

Per gli stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'Autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con la rete fognaria, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.

Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento (qualità e quantità) delle acque da parte dell'Autorità competente. Il campionamento degli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie, salvo quanto stabilito al successivo comma 6, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nella rete fognaria stessa.

Per le acque di processo contenenti le sostanze delle tabelle 5 e 6 del presente Regolamento, il punto di campionamento dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'Autorità competente può richiedere che tali scarichi parziali siano tenuti separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti.

L'Ente competente e il Gestore del servizio idrico integrato, quali Autorità preposte al controllo, verificano l'osservanza dei limiti di emissione e delle norme del presente Regolamento e si riservano la facoltà di dettare le prescrizioni che ritengano più opportune per garantire il buon funzionamento della fognatura pubblica e dell'impianto di depurazione centralizzato, la salvaguardia della sicurezza degli operatori addetti alla gestione, della salute pubblica e dell'ambiente. In particolare l'Ente competente su proposta del Gestore del servizio idrico integrato si riserva la facoltà di imporre limiti quantitativi sulle acque reflue industriali scaricate in fognatura.

Art.35 - Acque di raffreddamento

Le acque di raffreddamento devono, ove tecnicamente possibile o non eccessivamente oneroso, essere riciclate o riutilizzate ai fini del risparmio della risorsa idrica.

Gli scarichi delle acque di raffreddamento recapitati nella fognatura pubblica, sottoposte a trattamento assieme ad altre acque originate all'interno dello stesso insediamento, o recapitate in modo indipendente dagli altri scarichi, sono sottoposte al regime giuridico degli scarichi di acque reflue industriali.

L'Ente competente tramite il Gestore del servizio idrico integrato, al fine di limitare il carico idraulico nella rete fognaria ed incentivare il corretto e razionale utilizzo dell'acqua, si riserva la facoltà di individuare e prescrivere altre forme di scarico prescrivendo, se del caso, l'adozione di sistemi di ricircolo o riutilizzo delle acque (ad esempio mediante gruppi frigo, torri di raffreddamento, ecc.) o particolari accorgimenti tecnici.

Art.36 - Scarichi di acque nere e bionde

Le acque reflue, nere e bionde, provenienti da stabilimenti industriali, qualora recapitate in modo separato da tutte le altre acque reflue provenienti dallo stabilimento, devono essere convogliate nella

fognatura direttamente senza pretrattamenti salvo vasche condensa grassi sulle acque provenienti da mense, cucine, ecc..

L'Ente competente si riserva il diritto di imporre specifici trattamenti al fine del buon funzionamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione centralizzato.

Art.37 - Scarichi di acque di prima pioggia di aree esterne, di pozzi e sorgenti

Gli scarichi delle acque di prima pioggia e di dilavamento di aree esterne di stabilimenti industriali nei quali vi sia il rischio di deposizione di sostanze pericolose sulle superfici impermeabili adibite allo svolgimento di attività produttive², devono essere di norma trattate, prima di recapitarle nella rete fognaria. Tali acque se recapitate nei corsi d'acqua superficiali, o dove non tecnicamente realizzabile o eccessivamente oneroso, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, devono essere sottoposte a specifici trattamenti prima dello scarico.

Gli scarichi delle acque di pozzo e sorgente, qualora non utilizzate a fini produttivi e in alcun modo contaminate, devono essere recapitate in corsi d'acqua superficiali, o laddove tecnicamente non realizzabile, essere disperse nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatti salvi i diritti di terzi.

Ai fini del presente Regolamento sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti ad una precipitazione della durata di 15 minuti di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio. Nel calcolo i coefficienti di afflusso si assumono pari a $c_{imp}= 1$ per le superfici coperte, lastricate ed impermeabilizzate e pari a $c_{perm}= 0,3$ per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate. Il calcolo dei volumi e delle portate di prima pioggia si esegue come di seguito:

$$V = (c_{imp}S_{imp} + c_{perm}S_{perm}) \frac{h}{1000}$$

con:

V	volume di acqua da trattare (m ³)
c_{imp}	coefficiente di afflusso sulle superfici impermeabili
c_{perm}	coefficiente di afflusso sulle superfici permeabili
S_{imp}	superficie scolante impermeabile (m ²)
S_{perm}	superficie scolante permeabile (m ²)
h	altezza della precipitazione (mm)

$$Q = (c_{imp}S_{imp} + c_{perm}S_{perm}) \frac{h}{60t}$$

con:

Q	portata di acqua da trattare (l/s)
c_{imp}	coefficiente di afflusso sulle superfici impermeabili
c_{perm}	coefficiente di afflusso sulle superfici permeabili
S_{imp}	superficie scolante impermeabile (m ²)
S_{perm}	superficie scolante permeabile (m ²)
h	altezza della precipitazione (mm)
t	tempo di prima pioggia (min)

Art.38 - Domanda di allacciamento

I titolari di scarichi di acque reflue industriali che devono allacciarsi alla pubblica fognatura presentano domanda all'Ente competente per il tramite del Gestore del servizio idrico integrato.

² Ai sensi della legge 28 luglio 2004 n. 192 di conversione al Decreto legge 4 giugno 2004 144 art.1 comma 3 – ter “sono considerate superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive le strade pubbliche o private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi o similari anche di aree industriali dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinarsi di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.

La domanda di allacciamento deve essere presentata in carta legale secondo le modalità previste dalla modulistica predisposta dal Gestore del servizio idrico integrato.

Le spese necessarie ad effettuare l'allacciamento alla rete fognaria sono a carico del richiedente.

Il Gestore del servizio idrico integrato determina l'importo e le modalità di versamento delle spese di istruttoria che il richiedente è tenuto a liquidare anche quale condizione di procedibilità della domanda.

Art.39 - Domanda di autorizzazione allo scarico

Tutti gli scarichi industriali devono essere preventivamente autorizzati.

La domanda deve essere presentata in carta legale all'Ente competente anche per il tramite del Gestore del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dalla modulistica predisposta dal medesimo.

Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 5, la domanda di autorizzazione deve altresì indicare:

- la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;

- il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

Per i nuovi allacciamenti la domanda di autorizzazione allo scarico può essere presentata contestualmente alla richiesta di allacciamento di cui all'articolo 38.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari al fine del rilascio dell'autorizzazione sono a carico del richiedente.

Il Gestore del servizio idrico integrato determina l'importo e le modalità di versamento delle spese di istruttoria che il richiedente è tenuto a liquidare anche quale condizione di procedibilità della domanda.

Art.40 - Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento di acque reflue urbane

Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'art.110 del D.Lgs.152/2006, è vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.

Art.41 - Rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura vengono rilasciate dall'Ente competente al titolare della domanda di cui all'articolo 39 e, salvo quanto previsto dal D.Lgs.18 febbraio 2005, n.59, hanno validità di quattro anni. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art.108 del D.Lgs.152/2006, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del D.Lgs.152/2006.

Nel caso di variazione del nominativo del legale rappresentante, questi deve darne immediata notizia all'Autorità competente.

L'autorizzazione rilasciata si intende riferita all'insediamento così come definito nella domanda di allacciamento e scarico delle acque reflue nella fognatura e non può essere ritenuta valida qualora subentrino variazioni rispetto alla situazione nota all'autorità competente. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'Autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con la rete fognaria, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.

Art.42 – Prescrizioni

E' vietato immettere nella pubblica fognatura sostanze che possono determinare danni agli impianti fognari, agli addetti alla manutenzione degli stessi e all'impianto di depurazione centralizzato.

L'Autorità competente può stabilire eventuali prescrizioni specifiche per i singoli insediamenti industriali atte a rispettare i limiti di emissione stabiliti dalla autorizzazione allo scarico.

Gli scarichi delle acque reflue industriali di processo sono autorizzati al recapito nella pubblica fognatura previa verifica, da parte dell'Autorità competente, del rispetto dei valori limite di emissione dell'impianto di depurazione delle acque reflue. Ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione per le sostanze di cui ai punti 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17 della tabella 6 allegata al presente Regolamento di fognatura, e purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di cui alla Tabella 4 del presente Regolamento (desunta dalla tab.3/A dell'Allegato 5 parte terza del D.Lgs.152/06), o quelli stabiliti dalla Regione, l'Autorità competente può adottare limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quelli indicati nella stessa Tabella 3 del Decreto citato.

Per le sostanze indicate nella 3/A dell'allegato 5 della parte terza del D.Lgs.152/2006 le autorizzazioni stabiliscono la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa tabella, ai sensi dell'art.108, comma 4 del D. Lgs.152/06.

Le acque reflue industriali devono essere raccolte da canalizzazioni interne allo stabilimento, separate da ogni altra canalizzazione e dotate ciascuna di un pozzetto di controllo esterno alla proprietà, di agevole accessibilità, assunto quale punto per la campionamento degli scarichi da parte dell'Autorità preposta al controllo.

Le acque reflue industriali sono eventualmente sottoposte ad idonei pretrattamenti o trattamenti al fine del rispetto dei valori limite di emissione, delle norme e delle prescrizioni previste dal presente Regolamento di fognatura.

Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 della parte terza del D.Lgs.152/2006 allegate al presente Regolamento di fognatura l'Autorità competente nel rilasciare l'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'Autorità competente per il controllo.

I titolari di scarichi di acque reflue industriali devono comunicare al Gestore del servizio idrico integrato le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi di acque reflue industriali immesse in fognatura nonché la quantità di acqua da prelevare nell'anno solare e la fonte di approvvigionamento, con le modalità e nel rispetto delle scadenze prescritte nell'autorizzazione allo scarico, utilizzando la modulistica predisposta dal Gestore del servizio idrico integrato.

I titolari di scarichi di acque reflue industriali sono tenuti alla presentazione di specifici referti analitici di autocontrollo, sottoscritti da professionisti abilitati e riportanti i parametri caratteristici dello scarico, con le modalità e nel rispetto delle scadenze prescritte nella autorizzazione allo scarico.

Art.43 - Negazione dell'autorizzazione allo scarico

L'Autorità competente si riserva la facoltà di negare l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura qualora la documentazione allegata alla domanda di scarico risulti incompleta o evidenzi particolari condizioni di motivata inaccettabilità o quando non siano realizzate a regola d'arte le opere imposte secondo le norme tecniche previste al Titolo V. L'autorizzazione verrà rilasciata qualora il richiedente provveda ad integrare o modificare la documentazione richiesta o ottemperi alle prescrizioni imposte dall'Ente competente.

Art.44 – Tariffa

La tariffa, suddivisa in due aliquote di cui una relativa al servizio di fognatura ed una relativa al servizio di depurazione, è riscossa dall'Ente gestore del servizio idrico integrato, agli utenti allacciati alla pubblica fognatura secondo quanto disposto dagli Art.154 e seguenti del D.Lgs.n.152/2006. La quota di tariffa è determinata sulla base della quantità delle acque reflue scaricate, mediante applicazione della formula tipo fissata con Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, così come determinato dall'A.A.T.O. "Centrale Friuli" ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/2005

I titolari degli insediamenti non allacciati alla pubblica fognatura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del presente Regolamento, non sono tenuti al pagamento della tariffa di cui al comma 1.

Il calcolo di aggiornamento delle tariffe e l'applicazione delle medesime spettano al soggetto Gestore del servizio idrico integrato, salvo eventuali diverse disposizioni emanate dall'A.A.T.O..

Il calcolo del corrispettivo di fognatura e depurazione per acque reflue industriali si ottiene:

A) Scarichi entro i limiti tabellari

$$T_2 = F_2 + \left[f_2 + d_v + K_2 \left(\frac{O_i}{O_f} d_b + \frac{S_i}{S_f} d_f \right) + d_a \right] V$$

ove:

T_2 = tariffa (€/anno);

F_2 = da valutare sulla base della tabella che segue per ogni singolo scarico dello stabilimento ovvero per ogni singola autorizzazione rilasciata dal gestore oppure, per le utenze che non dispongono di autorizzazione rilasciata dal gestore (es. stabilimenti soggetti al Decreto Legislativo n. 59/2005), sulla base della convenzione.

Volume annuo scaricato	Importo (€/anno)
Fino a 1.500 m ³	60,00
Da 1.501 a 5.000 m ³	120,00
Da 5.001 a 20.000 m ³	240,00
Da 20.001 a 100.000 m ³	300,00
Da 100.001 a 500.000 m ³	450,00
Oltre 500.000 m ³	600,00

f_2 = tariffa di fognatura (€/m³);

d = tariffa di depurazione (€/m³);

$d_v = 0.3 d$;

K_2 = sulla base della tabella che segue

	Valore di K_2
Scarico conforme ai valori limite di emissione previsti allo scarico finale dell'impianto di depurazione	0
$COD/BOD_5 \leq 2,2$	1
$2,2 < COD/BOD_5 \leq 3,0$	1,1
$3,0 < COD/BOD_5 \leq 4,0$	1,2
$COD/BOD_5 > 4,0$	1,3

O_i/O_f : rapporto tra COD dell'effluente industriale (dopo un'ora di sedimentazione e pH7) in mg/l e COD del liquame grezzo totale affluente all'impianto dopo sedimentazione primaria, in mg/l. Devono essere desunti dai valori delle analisi di autocontrollo ovvero dai controlli del gestore e/o ARPA, mentre i dati relativi all'impianto di depurazione devono essere desunti da quelli storici rilevati. Per gli scarichi che presentano (o si dichiarano) valori di concentrazione inferiori alle corrispondenti concentrazioni in ingresso al depuratore, il rapporto viene assunto pari a 1.

S_i/S_f : rapporto fra i materiali in sospensione totali dell'effluente industriale (pH7) in mg/l e i materiali in sospensione totali del liquame grezzo affluente all'impianto, in mg/l. Devono essere desunti dai valori delle analisi di autocontrollo ovvero dai controlli del gestore e/o ARPA, mentre i dati relativi all'impianto di depurazione devono essere desunti da quelli storici rilevati. Per gli scarichi che presentano (o si dichiarano) valori di concentrazione inferiori alle corrispondenti concentrazioni in ingresso al depuratore, il rapporto viene assunto pari a 1.

$d_b = 0,5 d$;

$d_f = 0,2 d$;

d_a = viene calcolato dal gestore a consuntivo in relazione ai costi sostenuti annualmente per trattamenti specifici (chiariflocculazione), riferendo il valore a mc di liquame trattato annualmente (costo annuo sostenuto/mc anno trattati).

V = il volume d'acqua scaricata è quello dichiarato dal titolare dello scarico in sede di denuncia annuale ovvero quello effettivamente accertato dal gestore dalla lettura dei misuratori. In ogni caso qualora risultino assenti specifici strumenti di misura e registrazione delle portate di scarico, autorizzati e controllati dal gestore, il volume verrà assunto convenzionalmente pari al valore registrato dagli strumenti di misura posti sulle fonti di prelievo della risorsa idrica utilizzata per il processo industriale che dà luogo alla produzione del refluo (contatore su pozzo o acquedotto). Per gli insediamenti caratterizzati da scarichi misti di acque reflue domestiche/assimilabili e acque reflue industriali qualora non sia possibile determinare in modo certo (es. a mezzo di separati misuratori) le quantità di acqua scaricata per ogni singolo utilizzo si applicherà il "corrispettivo" più elevato sull'intero volume scaricato.

B) Scarichi con valori in deroga

$$T_2 = F_2 + \left[f_2 + d_v + K_2 \left(\frac{O_i}{O_f} d_b + \frac{S_i}{S_f} d_f + \frac{\sum PD_i d_1}{PD_f} \right) + d_a \right] V$$

ove:

T_2 = tariffa (€/anno);

F_2 = da valutare sulla base della tabella che segue per ogni singolo scarico dello stabilimento ovvero per ogni singola autorizzazione rilasciata dal gestore oppure, per le utenze che non dispongono di autorizzazione rilasciata dal gestore (es. stabilimenti soggetti al Decreto Legislativo n. 59/2005), sulla base della convenzione.

Volume annuo scaricato	Importo (€/anno)
Fino a 1.500 m ³	60,00
Da 1.501 a 5.000 m ³	120,00
Da 5.001 a 20.000 m ³	240,00
Da 20.001 a 100.000 m ³	300,00
Da 100.001 a 500.000 m ³	450,00
Oltre 500.000 m ³	600,00

f_2 = tariffa di fognatura (€/m³);

d = tariffa di depurazione (€/m³);

$d_v = 0.3$ d;

K_2 = sulla base della tabella che segue

	Valore di K_2
Scarico conforme ai valori limite di emissione previsti allo scarico finale dell'impianto di depurazione	0
COD/BOD ₅ ≤ 2,2	1
2,2 < COD/BOD ₅ ≤ 3,0	1,1
3,0 < COD/BOD ₅ ≤ 4,0	1,2
COD/BOD ₅ > 4,0	1,3

O_i/O_f : rapporto tra COD dell'effluente industriale (dopo un'ora di sedimentazione e pH7) in mg/l e COD del liquame grezzo totale affluente all'impianto dopo sedimentazione primaria, in mg/l. Devono essere desunti dai valori delle analisi di autocontrollo ovvero dai controlli del gestore e/o ARPA, mentre i dati relativi all'impianto di depurazione devono essere desunti da quelli storici rilevati. Per gli scarichi che presentano (o si dichiarano) valori di concentrazione inferiori alle corrispondenti concentrazioni in ingresso al depuratore, il rapporto viene assunto pari a 1.

S_i/S_f : rapporto fra i materiali in sospensione totali dell'effluente industriale (pH7) in mg/l e i materiali in sospensione totali del liquame grezzo affluente all'impianto, in mg/l. Devono essere desunti dai valori delle analisi di autocontrollo ovvero dai controlli del gestore e/o ARPA, mentre i dati relativi all'impianto di depurazione devono essere desunti da quelli storici rilevati. Per gli scarichi che presentano (o si dichiarano) valori di concentrazione inferiori alle corrispondenti concentrazioni in ingresso al depuratore, il rapporto viene assunto pari a 1.

$d_b = 0,5$ d;

$d_f = 0,2$ d ;

$\square PD_i d_i / PD_f$: sommatoria dei rapporti tra le concentrazioni dei parametri ammessi in deroga allo scarico e le corrispondenti concentrazioni dei parametri in ingresso all'impianto centralizzato (dopo sedimentazione a pH7) moltiplicati per il coefficiente d_i . La formula non si applica ai parametri "colore", "temperatura" e "pH" (in quest'ultimo caso l'importo sarà fissato caso per caso).

$d_i = 0,15$ d

d_a = viene calcolato dal gestore a consuntivo in relazione ai costi sostenuti annualmente per trattamenti specifici (chiariflocculazione), riferendo il valore a m³ di liquame trattato annualmente (costo annuo sostenuto/ m³ anno trattati).

V = il volume d'acqua scaricata è quello dichiarato dal titolare dello scarico in sede di denuncia annuale ovvero quello effettivamente accertato dal gestore dalla lettura dei misuratori. In ogni caso qualora risultino assenti specifici strumenti di misura e registrazione delle portate di scarico, autorizzati e controllati dal gestore, il volume verrà assunto convenzionalmente pari al valore registrato dagli strumenti di misura posti sulle fonti di prelievo della risorsa idrica utilizzata per il processo industriale che dà luogo alla produzione del refluo (contatore su pozzo o acquedotto). Per gli insediamenti caratterizzati da scarichi misti di acque reflue domestiche/assimilabili e acque reflue industriali qualora non sia possibile determinare in modo certo (es. a mezzo di separati misuratori) le quantità di acqua scaricata per ogni singolo utilizzo si applicherà il "corrispettivo" più elevato sull'intero volume scaricato.

Tabella 4 tratta da Tab.3 allegato 5 parte III D.Lgs.152/2006
Valori limiti di emissione in fognatura.

N.parametro	SOSTANZE	u.m.	Scarico in pubblica fognatura ³
1	pH		5,5 ÷ 9,5
2	Temperatura	° C	⁴
3	Colore		non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani		assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/L	≤ 200
7	BOD ₅ (come O ₂)	mg/L	≤ 250
8	COD (come O ₂)	mg/L	≤ 500
9	Alluminio	mg/L	≤ 2,0
10	Arsenico	mg/L	≤ 0,5
11	Bario	mg/L	-
12	Boro	mg/L	≤ 4
13	Cadmio	mg/L	≤ 0,02
14	Cromo totale	mg/L	≤ 4
15	Cromo VI	mg/L	≤ 0,20
16	Ferro	mg/L	≤ 4
17	Manganese	mg/L	≤ 4
18	Mercurio	mg/L	≤ 0,005
19	Nichel	mg/L	≤ 4
20	Piombo	mg/L	≤ 0,3
21	Rame	mg/L	≤ 0,4
22	Selenio	mg/L	≤ 0,03
23	Stagno	mg/L	-
24	Zinco	mg/L	≤ 1,0
25	Cianuri totali (come CN)	mg/L	≤ 1,0
26	Cloro attivo libero	mg/L	≤ 0,3
27	Solfuri (come S)	mg/L	≤ 2
28	Solfiti (come SO ₃)	mg/L	≤ 2
29	Solfati (come SO ₄)	mg/L	≤ 1000
30	Cloruri	mg/L	≤ 1200
31	Fluoruri	mg/L	≤ 12
32	Fosforo totale (come P) ⁵	mg/L	≤ 10
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄) ⁴	mg/L	≤ 30
34	Azoto nitroso (come N) ⁴	mg/L	≤ 0,6
35	Azoto nitrico (come N) ⁴	mg/L	≤ 30
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	≤ 40
37	Idrocarburi totali	mg/L	≤ 10
38	Fenoli	mg/L	≤ 1
39	Aldeidi	mg/L	≤ 2
40	Solventi organici aromatici	mg/L	≤ 0,4
41	Solventi organici azotati	mg/L	≤ 0,2
42	Tensioattivi totali	mg/L	≤ 4
43	Pesticidi fosforati	mg/L	≤ 0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati) tra cui:	mg/L	≤ 0,05
45	- aldrin	mg/L	≤ 0,01
46	- diedrin	mg/L	≤ 0,01
47	- endrin	mg/L	≤ 0,002
48	- isodrin	mg/L	≤ 0,002
49	Solventi clorurati	mg/L	≤ 2
50	Saggio di tossicità acuta ⁶		il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale

³ I limiti per lo scarico in rete fognaria sono obbligatori in essenza di limiti stabiliti dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 107, comma 1 del Decreto legislativo n. 152/2006 o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi devono essere conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 parte terza del Decreto Legislativo 152/2006 relativa a sostanze pericolose.

⁴ Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

⁵ Per gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L.

⁶ Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia magna*, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su *Ceriodaphnia dubia*, *Selenastrum capricornutum*, batteri bioluminescenti o organismi quali *Artemia salina*, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V del Decreto Legislativo Lgs. 152/2006, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

Tabella 5 tratta da:

TABELLA 3/A dell'Allegato 5 della parte terza del D.Lgs.152/2006
Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi ()**

Settore produttivo	Quantità scaricata per unità di prodotto (o capacità di produzione)	Media mensile	Media giorno (*)
<i>Cadmio</i>			
Estrazione dello zinco, raffinazione del piombo e dello zinco, industria dei metalli non ferrosi e del cadmio metallico (1)			
Fabbricazione dei composti del cadmio	g/Kg (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)	0,5	
Produzione di pigmenti	g/Kg (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)	0,3	
Fabbricazione di stabilizzanti	g/Kg (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)	0,5	
Fabbricazione di batterie primarie e secondarie	g/Kg (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)	1,5	
Galvanostegia	g/Kg (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)	0,3	
<i>Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)</i>			
Salamoia riciclata – da applicare al Hg presente negli effluenti provenienti dall'unità di produzione del cloro	g Hg/t di capacità di produzione di cloro, installata	0,5	
Salamoia riciclata – da applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dall'area dello stabilimento industriale	g Hg/t di capacità di produzione di cloro, installata	1	
Salamoia a perdere – da applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dall'area dello stabilimento industriale	g Hg/t di capacità di produzione di cloro, installata	5	
<i>Mercurio (settore diverso da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)</i>			
Aziende che impiegano catalizzatori al Hg per la produzione di cloruro di vinile	g/l capacità di produzione di CVM	0,1	
Aziende che impiegano catalizzatori al Hg per altre produzioni	g/kg mercurio trattato	5	
Fabbricazione dei catalizzatori contenenti Hg utilizzati per la produzione di CVM	g/kg al mese mercurio trattato	0,7	
Fabbricazione dei composti organici ed inorganici del mercurio	g/kg al mese mercurio trattato	0,05	
Fabbricazione da batterie primarie contenenti Hg	g/kg al mese mercurio trattato	0,03	
Industrie dei metalli non ferrosi Stabilimenti di ricupero del mercurio (1)			

-Estrazione e raffinazione di metalli non ferrosi (1)			
Stabilimenti di trattamento dei rifiuti tossici contenenti mercurio			
<i>Esaclorocicloesano (HCH)</i>			
Produzione HCH	g HCH/t HCH prodotto	2	
Estrazione lindano	g HCH/t HCH trattato	4	
Produzione ed estrazione lindano	g HCH/t HCH prodotto	5	
DDT			
Produzione DDT compresa la formulazione sul posto di DDT	g/t di sostanze prodotte, trattate o utilizzate – valore mensile	4	8
<i>Pentaclorofenolo (PCP)</i>			
Produzione di PCP Na idrolisi dell'esaclorobenzene	g/t di capacità di produzione o capacità di utilizzazione Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin	25	50
Produzione e formulazione di: Aldrin e/o dieldrin e/o endrin e/o isodrin	g/t capacità di produzione o capacità di utilizzazione	3	15
Produzione e trattamento di HCB	g HCB/t di capacità di produzione di HCB	10	
<i>Esaclorobenzene (HCB)</i>			
Produzione di percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio (CCl ₄) mediante perclorurazione	g HCB/t di capacità di produzione totale di PER + CCl ₄	1.5	
Produzione di tricloroetilene e/o percloroetilene con altri procedimenti (1)			
Settore produttivo	Quantità scaricata per unità di prodotto (o capacità di produzione)	Media mensile	Media giorno (*)
<i>Esaclorobutadiene</i>			
Produzione di percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio (CCl ₄) mediante perclorurazione	g HCBD/t di capacità di produzione totale di PER + CCl ₄	1.5	
Produzione di tricloroetilene e/o di percloroetilene mediante altri procedimenti (1)			
<i>Cloroformio</i>			
Produzione clorometani del metanolo o da combinazione di metanolo e metano	g CHCl ₃ di capacità di produzione di clorometani	10	
Produzione clorometani mediante clorurazione del metano	g CHCl ₃ /t di capacità di produzione di clorometani	7.5	
<i>Tetracloruro di carbonio</i>			
Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione – procedimento con lavaggio	g CCl ₄ /t di capacità di produzione totale di CCl ₄ e di percloroetilene	30	40

Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione- procedimento senza lavaggio	g CCl ₄ /t di capacità di produzione totale di CCl ₄ e di percloroetilene	2.5	5
Produzione di clorometani mediante clorurazione del metano (compresa la clorolisi sotto pressione a partire dal metanolo) (1)			
Produzione di clorofluorocaruri (1)			
1.2 dicloroetano (EDC)			
Unicamente produzione 1.2 dicloroetano	g/t	2.5	5
Produzione 1.2 dicloroetano e trasformazione e/o utilizzazione nello stesso stabilimento tranne che per l'utilizzazione nella produzione di scambiatori di calore	g/t	5	10
Utilizzazione di EDC per lo sgrassaggio dei metalli (in stabilimenti industriali diversi da quelli del punto precedente) (2)			
Trasformazione di 1.2 dicloroetano di sostanze diverse dal cloruro di vinile	g/t	2.5	5
Tricloroetilene			
Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER) (2)	g/t	2.5	5
Utilizzazione TRI per lo sgrassaggio dei metalli	g/t		
Triclorobenzene (TCB)			
Produzione di TCB per disidrociorazione e/o trasformazione di TCB	g/t	10	
Produzione e trasformazione di clorobenzeni mediante clorazione (2)	g/t	0.5	
Percloroetilene (PER)			
Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (procedimenti TRI-PER)	g/t	2.5	5
Produzione di tetracloruro di carbonio e di percloroetilene (procedimenti TETRA-PER) (2)	g/t	2.5	20
Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio metalli (2)			
Produzione di clorofluorocarbonio (1)			

(*) Qualora non diversamente indicato, i valori indicati sono riferiti a medie mensili. Ove non indicato esplicitamente si consideri come valore delle medie giornaliera il doppio di quella mensile.

(**) Per i cicli produttivi che hanno uno scarico della sostanza pericolosa in questione, minore al quantitativo annuo indicato nello schema seguente, le Autorità competenti all'autorizzazione possono evitare il procedimento autorizzativo previsto all'articolo 125, comma 2, e dall'articolo 108, commi 2 e 4 del D.Lgs.152/2006. In tal caso valgono solo i limiti di tabella 4 del presente Regolamento di fognatura.

<i>Sostanza pericolosa</i>	Quantità annua di sostanza inquinante scaricata considerata per l'applicazione dell'articolo 125, comma 2 e art.108, commi 2 e 4(*)
Cadmio	10 Kg/anno di Cd (nel caso di stabilimenti di galvanostegia si applicano comunque i limiti di tabella 3/A e le procedure dell'articolo 108, quando la capacità complessiva delle vasche di galvanostegia supera 1,5 m ³)
Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)	È sempre richiesto il rispetto della tabella 3/A e l'applicazione delle procedure dell'articolo 108
<i>Sostanza pericolosa</i>	Quantità annua di sostanza inquinante scaricata considerata per l'applicazione dell'articolo 125, comma 2 e art.108, commi 2 e 4(*)
Mercurio (settori diversi dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)	7,5 Kg/anno di Hg
Esaclorocicloesano (HCH)	3 Kg/anno di HCH
DDT	1 Kg/anno di DDT
Pentaclorofenolo (PCP)	3 Kg/anno di PCP
Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin	È sempre richiesto il rispetto della tabella 3/A e l'applicazione delle procedure dell'articolo 108
Esaclorobenzene (HCB)	1 Kg/anno di HCB
Esaclorobutadiene (HCBd)	1 Kg/anno di ECBD
Cloroformio	30 Kg/anno di CHCl ₃
Tetracloruro di carbonio (TETRA)	30 Kg/anno di TETRA
1,2 dicloroetano (EDC)	30 Kg/anno di EDC
Tricloroetilene (TRI)	30 Kg/anno di TRI
Triclorobenzene (TCB)	È sempre richiesto il rispetto della tabella 3/A e l'applicazione delle procedure dell'articolo 108
Percloroetilene (PER)	30 Kg/anno di PER

(*) Gli articoli e le tabelle citate si riferiscono al D.Lgs.152/2006.

(1) per questi cicli produttivi non vi sono limiti di massa per unità di prodotto, devono essere rispettati, solo i limiti di concentrazione indicati in tabella 3 in relazione alla singola sostanza o alla famiglia di sostanze di appartenenza.

(2) per questi cicli produttivi non vengono indicati limiti di massa per unità di prodotto, ma devono essere rispettati, oltre ai limiti di concentrazione indicati in tabella 3 per la famiglia di sostanze di appartenenza, i seguenti limiti di concentrazione:

	Media giorno mg/L	Media mese mg/L
<i>1,2 dicloroetano (EDC)</i>		
Utilizzazione di EDC per lo sgrassaggio dei metalli in stabilimenti industriali diversi da quelli che producono, trasformano e/o utilizzano EDC nello stesso stabilimento	0,2	0,1
<i>Tricloroetilene (TRI)</i>		
Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER)	0,5	1
Utilizzazione TRI per lo sgrassaggio dei metalli	0,2	0,2
<i>Triclorobenzene (TCB)</i>		
Produzione e trasformazione di clorobenzeni mediante clorazione	0,1	0,05
<i>Percloroetilene (PER)</i>		
Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (procedimenti TRI-PER)	1	0,5
Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio metalli	0,2	0,1
<p>Per verificare che gli scarichi soddisfano i limiti indicati nella tabella 3/A del D.Lgs.152/2006 deve essere prevista una procedura di controllo che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il prelievo quotidiano di un campione rappresentativo degli scarichi effettuati nel giro di 24 ore e la misurazione della concentrazione della sostanza in esame; • la misurazione del flusso totale degli scarichi nello stesso arco di tempo. <p>La quantità di sostanza scaricata nel corso di un mese si calcola sommando le quantità scaricate ogni giorno nel corso del mese. Tale quantità va divisa per la quantità totale di prodotto o di materia prima.</p>		

**Tabella 6 tratta da:
 Tabella 5 dell'allegato 5 della parte terza del D.Lgs. n.152/06
 Sostanze per le quali non possono essere adottati (1), limiti meno restrittivi di quelli indicati in
 tabella 3 per lo scarico in fognatura.**

1	Arsenico
2	Cadmio
3	Cromo totale
4	Cromo esavalente
5	Mercurio
6	Nichel
7	Piombo
8	Rame
9	Selenio
10	Zinco
11	Fenoli
12	Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti
13	Solventi organici aromatici
14	Solventi organici azotati
15	Composti organici alogenati (compresi i pesticidi cloruri)
16	Pesticidi fosforati
17	Composti organici dello stagno
18	Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" (R45) e "pericolose per l'ambiente" (R50 e 51/53) ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1997, n.52 e successive modifiche e integrazioni

(1) Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di tabella 3 allegato 5 parte terza del D.Lgs.152/06, o quelli stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del citato Decreto legislativo, il gestore del servizio idrico integrato può adottare, ai sensi dell'articolo 107, stesso Decreto, per i parametri della tabella 6 del presente Regolamento di fognatura, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17, limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quello indicato nella citata tabella 3 del Decreto.

TITOLO V NORME TECNICHE COSTRUTTIVE

Art.45 - Allacciamenti in sede stradale

E' vietata la manomissione del suolo pubblico e delle condotte fognarie pubbliche senza la specifica autorizzazione o nulla osta rilasciato dal Ente competente ai sensi del presente Regolamento e del codice della strada. L'allacciamento in sede stradale è realizzato di norma sulla generatrice superiore della tubazione. Nel caso di allacciamenti diversi questi dovranno essere comunemente realizzati al di sopra dell'asse baricentrico orizzontale e tassativamente con inclinazione sull'orizzontale rispetto al normale deflusso delle acque nel collettore fognario non superiore a 90°. Dovrà essere assicurata la perfetta tenuta idraulica della linea di allacciamento. La formazione del foro di immissione sulla pubblica fognatura dovrà essere realizzato con strumenti idonei ad ottenere un foro perfettamente circolare e ridurre al minimo le possibilità di danneggiamento della condotta. I materiali utilizzati per la connessione alla pubblica fognatura per dimensioni, qualità dei materiali e resistenza meccanica dovranno essere preventivamente autorizzati dal Gestore del servizio idrico integrato. Il materiale demolito sulla tubazione pubblica e di cantiere per la realizzazione dell'allacciamento dovranno essere accuratamente recuperati onde evitare intasamenti della rete fognaria. L'innesto della condotta dell'allacciamento non dovrà in nessun caso occludere anche parzialmente la sezione interna del collettore fognario.

Per il tratto di allaccio definito come "**canalizzazioni di allacciamento pubbliche**" nel presente regolamento dovrà essere redatta una relazione statica sottoscritta da professionista abilitato sulla staticità della tubazione soggetta a carichi di 1^a categoria.

Tutti gli allacciamenti devono essere provvisti di un apposito pozzetto di ispezione posto all'esterno della proprietà per consentire le verifiche del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento. I titolari degli scarichi in fognatura privi del suddetto manufatto provvedono alla sua installazione secondo le indicazioni e nei termini fissati caso per caso dal Gestore del servizio idrico integrato. Il pozzetto di ispezione esterno, salvo diverse indicazioni del Gestore del servizio idrico integrato, deve essere costruito in calcestruzzo vibrato ed armato munito di chiusino in ghisa antiodore ed idoneo a sopportare le sollecitazioni indotte dai carichi stradali ai sensi della norma UNI EN 124. Il pozzetto sarà di norma di sezione quadra con lato di 400 mm.

In prossimità di interferenze con altri sottoservizi la condotta di allacciamento fognario dovrà essere normalmente posata al di sotto degli stessi.

Art.46 - Riparazione di tubazioni per gli allacciamenti

Qualora nel corso delle operazioni di manutenzione periodica dei collettori stradali, il Gestore del servizio idrico integrato riscontri danni dovuti a manomissioni o cattivo uso degli allacciamenti fognari da parte degli utenti, a causa di trascuratezza, trasgressione ai regolamenti o immissione di acque reflue non idonee, tutte le spese occorrenti per il ripristino della funzionalità originaria dei manufatti fognari, nonché per i relativi sopralluoghi, sono a carico del soggetto che ha provocato il danno.

Art.47 - Allacciamenti alla rete fognaria di insediamenti preesistenti

Tutti i titolari di insediamenti di qualsiasi tipologia, compresi quelli preesistenti alla rete fognaria, devono provvedere all'allacciamento come stabilito dal presente Regolamento. Le reti delle acque reflue interne alla proprietà, sono allacciate alla rete fognaria pubblica previa verifica della loro idoneità e rispondenza al presente Regolamento, anche mediante l'esecuzione di specifiche analisi attestanti le caratteristiche qualitative delle stesse.

L'allacciamento di utenze con acque reflue domestiche alla rete fognaria collegata all'impianto di depurazione centralizzato, implica, di norma, la disattivazione delle vasche settiche, sia di tipo tradizionale che di tipo Imhoff, dei pozzi neri nonché dei dispositivi perdenti non utilizzati per lo smaltimento delle acque meteoriche, eventualmente esistenti. Gli oneri di tali dismissioni e modifiche alla rete fognaria interna sono a totale carico del titolare interessato.

Tutti i titolari di insediamenti di qualsiasi tipologia esistenti e allacciati alla pubblica fognatura non collegata ad un impianto di depurazione centralizzato, sino alla realizzazione dell'impianto di depurazione centralizzato, dovranno provvedere a realizzare idonei pretrattamenti delle acque reflue scaricate per renderle conformi ai limiti tabellari di riferimento.

Lo spurgo, il lavaggio, la disinfezione con calce ed il successivo riempimento con materiale inerte delle vasche e dei pozzi neri dovrà essere eseguito direttamente dall'interessato a proprie spese.

In casi particolari e su motivata richiesta dell'interessato, l'Ente competente, sentito il Gestore del servizio idrico integrato, ed eventualmente l'A.R.P.A. – F.V.G. per quanto di competenza, può permettere il mantenimento delle vasche settiche fermo restando l'allacciamento dello scarico alla rete fognaria, la

periodica manutenzione del manufatto nonché l'eventuale adeguamento dello stesso alle norme tecniche di cui all'allegato 5 della delibera 4.02.1977 pubblicata sul supplemento ordinario alla gazzetta n. 48 del 21.2.1977.

L'Ente competente, sentito il Gestore del servizio idrico integrato, si riserva di prescrivere, a mezzo di avviso o notifica dell'obbligo di adeguamento, la disattivazione dei manufatti con le stesse modalità di cui al comma 3, anche per gli insediamenti già allacciati alla rete fognaria, qualora si riscontri la loro cattiva gestione o qualsiasi altra causa ostativa al loro mantenimento in esercizio.

Art.48 - Ripristino di allacciamenti in concomitanza di modifiche alla rete fognaria

L'Ente competente o il Gestore del servizio idrico integrato, si assumono l'onere di ripristinare tutti gli allacciamenti alle reti fognarie, ogni qualvolta vengano sostituiti oppure riparati, tratti di collettori fognari pubblici. I titolari degli insediamenti interessati sono tempestivamente ed opportunamente preavvisati ed invitati ad offrire tutte le informazioni in loro possesso circa il numero, l'ubicazione e il funzionamento degli allacciamenti.

Art.49 - Allacciamenti di scarichi industriali

Gli scarichi di acque reflue industriali sono di norma allacciati alla rete fognaria con tubazioni distinte da tutte le altre tipologie di acque reflue presenti nell'insediamento (meteoriche, domestiche o assimilabili, di raffreddamento, di lavaggio, ecc), e dotati di un pozzetto di controllo ubicato sul suolo pubblico, o comunque all'esterno di recinzioni, in posizione di agevole accessibilità ed idoneo alle ispezioni ed ai prelievi delle acque di scarico, e di eventuali sedimenti depositati nello stesso, da parte delle Autorità competenti al controllo.

Nel caso di scarichi misti (acque reflue industriali, meteoriche, domestiche, ecc.) può essere concessa, su motivata richiesta, la realizzazione di un unico collegamento alla rete fognaria, fermo restando che lo scarico delle acque reflue industriali sia convogliato separatamente fino all'esterno della proprietà o della recinzione e dotato dell'apposito pozzetto d'ispezione prima della miscelazione con altre acque. Diversamente, per le acque di processo contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs.152/2006 il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.

I titolari dello scarico industriale sono responsabili, verso l'Ente competente, il Gestore del servizio idrico integrato e verso terzi, di qualsiasi danno arrecato a persone, cose ed animali, in conseguenza delle sostanze scaricate. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali contratti con deleghe ambientali a soggetto terzo responsabile (gestore dell'impianto di trattamento) o a personale interno dell'azienda da cui ha origine lo scarico autorizzato.

Art.50 - Allacciamenti serviti da impianti di sollevamento

Per tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche ed industriali, che non possono essere immesse per gravità nella rete fognaria senza rischi di rigurgito, è obbligo del proprietario o del titolare della attività fare ricorso a sollevamenti meccanici.

Questo obbligo sussiste anche nel caso in cui lo stabile sia solo parzialmente a quota inferiore alla minima quota di innesto alla rete fognaria pubblica e sia possibile allacciare una parte degli scarichi alla medesima rete per gravità.

Il pozzetto di sollevamento dovrà essere dotato di idoneo scarico di emergenza collegato per gravità ad una vasca a tenuta di accumulo. Qualora tale recapito non dovesse essere disponibile o realizzabile, l'impianto di sollevamento dovrà essere dimensionato e realizzato in modo da escludere in ogni condizione, anche in assenza di energia elettrica, il verificarsi di allagamenti o comunque situazioni igieniche sanitarie incompatibili con la destinazione d'uso dello stabile. Il numero e la potenzialità delle pompe del sollevamento non potrà mai essere inferiore a due e dovranno essere progettate in relazione alle condizioni di lavoro, alle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reflue ed alla consistenza dell'insediamento. Nel caso in cui non sia possibile realizzare una vasca di accumulo, è consigliata l'installazione di due pompe aventi dimensioni tali da intervenire una alla volta con quadri elettrici separati, possibilità dello scavalco pompa e generatore di energia elettrica di emergenza.

Art.51 - Allacciamenti alle tratte di fognatura non collegate al depuratore centralizzato

E' vietata la realizzazione di allacciamenti alle reti fognarie non collegate al depuratore centralizzato, fino ad un loro eventuale collegamento allo stesso.

In deroga al comma 1 l'Ente competente, sentito il Gestore del servizio idrico integrato, può autorizzare, in via provvisoria e/o definitiva, eventuali immissioni meteoriche, salvo l'adozione di pretrattamenti qualora ritenuti necessari.

Gli eventuali scarichi allacciati ed in esercizio, ad eccezione delle immissioni di acque meteoriche, devono essere adeguati alla normativa vigente ed al presente Regolamento.

Le disposizioni del presente articolo non riguardano gli scaricatori di piena e le condotte dismesse della rete fognaria.

Art.52 - Modalità di allacciamento fognario tassativamente vietate

Gli allacciamenti alla rete fognaria per lo scarico delle acque reflue di qualsiasi genere, provenienti da qualsiasi tipo di insediamento, devono essere realizzati esclusivamente in conformità al presente Regolamento. In ogni caso non possono essere predisposti allacciamenti alla rete fognaria:

- abusivamente o senza apposita autorizzazione;
- su caditoie stradali;
- sui passi d'uomo dei pozzetti di ispezione;
- su tratti fognari in pressione;
- su collettori scaricatori di piena ad esclusione delle acque meteoriche;
- sulle condotte dismesse.

Art.53 - Ventilazione dei condotti fognari

Allo scopo di assicurare una efficace ventilazione della rete fognaria, si impone la realizzazione di opportuni sfiati negli impianti di sollevamento e nei pozzetti di ispezione ubicati in zone non abitate e/o il prolungamento delle colonne verticali di scarico delle acque nere (sfiati) oltre il tetto, con l'eventuale riduzione dei diametri, nei complessi condominiali di notevole altezza e in posizione isolata rispetto ad altri complessi immobiliari che ne potrebbero trarre danno. Per tale ragione, in questi complessi condominiali, sono vietate le interruzioni idrauliche di qualsiasi tipo al piede delle colonne verticali di scarico, tanto delle acque nere che delle acque meteoriche.

L'Ente competente, su proposta del Gestore del servizio idrico integrato, può concedere l'impiego di tali apparecchiature (sifoni al piede) alla presenza di attici, terrazze praticabili, di complessi edilizi contigui o prospicienti, per evitare esalazioni maleodoranti agli sfiati delle colonne di scarico. E' vietato utilizzare i condotti di ventilazione o i pluviali e le altre condotte di scarico per evacuare fumi, gas e vapori.

Art.54 - Prescrizioni edilizie

Salvo quanto disposto dalle specifiche norme in materia ambientale, tutte le opere ed i progetti per la canalizzazione interna degli edifici vengono considerate opere edilizie soggette anche alle disposizioni del Codice Civile, dei regolamenti di Edilizia ed Igiene e del T.U. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265.

La realizzazione delle canalizzazioni interne ai lotti di proprietà, nell'ambito di più generali interventi edilizi sugli immobili, è subordinata e regolata, da un parere tecnico del Gestore del servizio idrico integrato da emettersi prima del rilascio della autorizzazione o concessione edilizia o nell'ambito delle verifiche di un procedimento relativo ad una denuncia di inizio attività di cui alla L.R. 23.02.2007 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso di interventi di edilizia pubblica o privata nei quali è prevista la predisposizione delle reti di urbanizzazione primaria, per quanto riguarda le opere fognarie, dovrà essere espresso un preventivo parere da parte del Gestore del servizio idrico integrato cui è affidato anche l'incarico della supervisione durante la realizzazione delle opere.

Art.55 - Prescrizioni tecniche per le canalizzazioni interne ad edifici da cui si originano scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche.

Negli edifici con facciate prospicienti cortili e giardini devono essere allacciati mediante un'unica tubazione alla rete fognaria, ferma restando la divisione delle canalizzazioni interne in base alla qualità delle acque scaricate.

Le diverse colonne verticali di scarico delle acque domestiche e meteoriche, ove sia consentita l'immissione in fognatura di queste ultime, devono essere collegate, tramite le reti interne, alle tubazioni di scarico dotate di idoneo pozzetto di controllo e prelievo, ubicato all'esterno della proprietà privata. Ai piedi delle colonne verticali o nei punti di incrocio della rete di scarico interna, sia essa di acque meteoriche che di acque domestiche, devono essere sempre previsti idonei pozzetti di ispezione con fondo sagomato per impedire il deposito dei materiali.

Tutti gli spechi igienici per l'evacuazione delle acque di rifiuto in comunicazione con la rete fognaria, devono essere muniti di chiusura idraulica a sifone. La ventilazione delle reti interne può essere assicurata attraverso le colonne verticali di scarico previste all'art.53.

Nel caso di scarico in rete fognaria di acque reflue domestiche ed assimilabili, la tubazione di allacciamento (dal pozzetto di controllo alla pubblica fognatura), deve avere di norma una pendenza non inferiore al 1% e diametro non inferiore a 160 mm. Nei casi ove ciò non fosse possibile la soluzione adottata dovrà essere supportata da idonei calcoli idraulici sottoscritti da un tecnico abilitato.

E' vietato evacuare acque reflue domestiche o assimilabili mediante pluviali.

I pluviali della facciata adiacenti alla pubblica via devono essere incassati nella muratura per la parte compresa fra il piano stradale ed il solaio del primo piano, per evitare intralci danni e rotture ai pluviali stessi oppure essere provvisti di terminali in ghisa o acciaio o materiale plastico idoneo.

E' fatto divieto di scaricare direttamente i pluviali sulla sede stradale e sui marciapiedi. E' altresì proibito il convogliamento sul suolo pubblico delle acque piovane non canalizzate raccolte sulle superfici private (piazzali, tetti, ecc.).

Art.56 - Prescrizioni tecniche per le canalizzazioni interne degli insediamenti industriali

Negli stabilimenti industriali le canalizzazioni interne sono realizzate in modo tale che il Gestore del servizio idrico integrato o l'Autorità competente al controllo possa verificare la formazione dei singoli scarichi all'interno dell'insediamento stesso. Le condotte che convogliano le acque reflue industriali devono di norma, essere tenute separate dalle altre e destinate al solo allontanamento delle acque industriali stesse senza immissione di acque reflue di natura diversa (meteoriche, di raffreddamento, servizi igienici, mense ecc.). Le canalizzazioni, i manufatti e le dimensioni degli stessi, relativi al trasporto di acque reflue provenienti da servizi igienici, mense, spogliatoi e acque reflue meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici, sono realizzate in conformità a quanto previsto all'articolo 55.

In sede di domanda di allacciamento o di autorizzazione allo scarico, a discrezione del Gestore del servizio idrico integrato, possono essere richiesti i calcoli idraulici per il dimensionamento delle condutture.

In casi particolari e su proposta del Gestore del servizio idrico integrato, l'Autorità competente può permettere in deroga all'art.5 lo scarico separato delle acque di raffreddamento o di particolari effluenti parziali di processo, in corpi ricettori diversi dalla rete fognaria, fermo restando il rispetto delle disposizioni e degli obblighi di cui alla normativa vigente in materia.

Art.57 - Prescrizioni tecniche speciali per gli insediamenti industriali

Qualora l'Autorità competente, su indicazione del Gestore del servizio idrico integrato, lo richieda, presso ogni singolo stabilimento industriale potrà essere installata una stazione di controllo della qualità e/o quantità dei reflui immessi nella rete fognaria pubblica, accessibile al personale di servizio del Gestore del servizio idrico integrato e agli altri soggetti preposti al controllo. Tutte le apparecchiature installate devono essere mantenute in perfetto stato di funzionamento a totale carico dell'utente. Le caratteristiche delle stazioni sono preventivamente approvate dal Gestore del servizio idrico integrato che, in funzione della caratteristica dei reflui e della quantità delle acque immesse nella rete fognaria, può richiedere:

- a) il monitoraggio in continuo con sistemi di campionamento automatico;
- b) l'installazione di misuratori di portata;
- c) la realizzazione di appositi vani o pozzetti (eventualmente accessoriati, per l'installazione temporanea dei campionatori automatici del Gestore del servizio idrico integrato o degli altri soggetti incaricati al controllo, internamente alla proprietà);
- d) misuratori volumetrici della quantità di acqua approvvigionata per i diversi usi (servizi igienici, raffreddamento, lavaggio, ecc.);

Nel caso di scarichi di sostanze pericolose è predisposto un punto di campionamento e di misurazione dello scarico subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.

Per gli scarichi di acque reflue industriali immesse nella rete fognaria pubblica attraverso canalizzazioni interne condominiali, ove non sia tecnicamente realizzabile lo specifico pozzetto di prelievo accessibile dall'esterno della proprietà, il punto di campionamento è predisposto subito a monte della confluenza nelle condotte condominiali e comunque prima di qualsiasi diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Gli oneri di acquisto, di messa in opera, di manutenzione e gestione dei dispositivi di misura o campionamento e dei manufatti sono a carico del titolare dello scarico autorizzato.

Art.58 - Servitù di acquedotto e fognatura

Nel caso in cui il titolare di un insediamento non avesse la possibilità di scaricare le acque reflue nella rete fognaria comunale, se non attraversando l'altrui proprietà, può richiedere all'Autorità giudiziaria,

in caso di mancato accordo, l'istituzione di una servitù di acquedotto e fognatura coattiva a norma dell'art.1033 e seguenti del codice civile.

Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario può impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo, se le condotte risultino idonee, l'immissione del refluo nelle proprie.

Nel caso di adozione di provvedimenti di cui all'art.5 comma 1 le scadenze imposte per la realizzazione degli allacciamenti e attraversamenti su altrui proprietà dovranno tenere conto delle tempistiche per l'ottenimento delle servitù da parte del titolare.

Art.59 - Misuratori del prelievo idrico autonomo

Gli utenti della rete fognaria che si approvvigionano in tutto od in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti a proprie spese alla installazione ed alla verifica del buon funzionamento di idonei strumenti di misura volumetrici delle acque prelevate. Il misuratore volumetrico deve essere installato in posizione di facile accesso e reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della corrispondenza dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento. Il Gestore del servizio idrico integrato può imporre a spese dell'utente, una diversa collocazione del misuratore qualora lo stesso sia installato in posizione non idonea. L'utente è obbligato a comunicare al Gestore del servizio idrico integrato gli eventuali blocchi o guasti del misuratore nonché l'eventuale spostamento dello stesso. Il Gestore del servizio idrico integrato provvede inoltre ad apporre apposito sigillo di controllo sul misuratore qualora lo stesso non ne sia già provvisto.

Salvo quanto previsto all'art.42, per gli insediamenti con prelievi e scarichi idrici significativi, è facoltà del Gestore del servizio idrico integrato prescrivere all'utente la periodica trasmissione dei dati del misuratore ovvero di effettuare a mezzo del personale aziendale specifiche letture.

Art.60 - Visite tecniche

Prima di effettuare l'allacciamento o di rilasciare al titolare dello scarico l'autorizzazione per la realizzazione dello stesso, il Gestore del servizio idrico integrato può effettuare un sopralluogo sia per la verifica della veridicità della documentazione presentata a corredo dell'istanza di allacciamento o di ammissione al servizio sia per valutare le possibili interferenze con le altre reti tecnologiche nonché per fornire le prescrizioni specifiche alla realizzazione delle opere. Il Gestore del servizio idrico integrato, a scavo aperto, provvede in ogni caso ad effettuare una successiva visita tecnica per verificare la conformità delle opere eseguite alle prescrizioni fornite, l'integrità e la qualità dei materiali utilizzati e verificare la realizzazione a regola d'arte dell'allacciamento.

L'Ente competente si riserva la facoltà di far effettuare ai tecnici del Gestore del servizio idrico integrato visite tecniche alle canalizzazioni interne degli insediamenti esistenti, al fine di controllare lo stato di manutenzione e le condizioni di funzionamento. Qualora a seguito della visita tecnica fossero imposte particolari prescrizioni, il Gestore del servizio idrico integrato ne verifica l'osservanza con successive ispezioni.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.61 - Abrogazione disposizioni precedenti

Il presente Regolamento sostituisce, dalla data di approvazione da parte degli organi competenti, i regolamenti fognari dei comuni soci del Gestore del servizio idrico integrato (servizio acquedotto, servizio fognature e servizio depurazione), che si intendono espressamente abrogati per la parte relativa alle acque reflue recapitate in pubblica fognatura.

In via transitoria restano valide le norme dei regolamenti comunali riguardanti il trattamento delle acque reflue non recapitate in pubblica fognatura.

Art.62 - Revisioni ed aggiornamenti

Il Gestore del servizio idrico integrato sentiti i comuni soci, effettua la revisione periodica del Regolamento sulla base di eventuali migliorie tecnologiche presenti sul mercato, di aggiornamenti normativi o su proposta dell'A.ATO competente.

Art.63 – Pubblicità

Copia del presente Regolamento è depositata presso gli uffici tecnici comunali e quelli del Gestore del servizio idrico integrato e è scaricabile dal sito internet del Gestore del servizio idrico integrato.

Art.64 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le leggi generali e speciali in materia, nonché i regolamenti di edilizia, igiene e polizia municipali.

SOMMARIO

INTRODUZIONE	2
TITOLO I.....	3
PRINCIPI GENERALI	3
Art.1 - Campo di applicazione	3
Art.2 - Obbligo di osservanza	3
Art.3 – Esclusioni.....	3
Art.4 – Definizioni	3
Art.5 - Obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura.....	5
Art.6 - Allacciamenti alla rete fognaria.....	6
Art.7 - Allacciamenti provvisori	6
Art.8 - Autorizzazioni allo scarico	6
Art.9 - Proprietà dei manufatti	7
Art.10 - Opere a carico del Gestore del servizio idrico integrato e dell’Ente competente.....	7
Art.11 - Opere a carico dei privati.....	7
Art.12 – Controlli	7
Art.13 - Sanzioni del D.Lgs.152/2006	7
Art.14 - Sanzioni regolamentari	7
Art.15 - Imposizione, riscossione e contenzioso della tariffa	8
Art.16 - Dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti.....	8
Art.17 - Rimborsi dei corrispettivi di depurazione e fognatura agli utenti che documentino perdite occulte sulle tubazioni idriche interne.....	9
Art.18 - Norme finanziarie	9
TITOLO II.....	10
SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN FOGNATURA.....	10
Art.19 - Disciplina degli scarichi	10
Art.20 - Scarichi di acque nere e bionde	10
Art.21 - Scarichi di acque bianche	10
Art.22 - Domanda di allacciamento	10
Art.23 - Domanda di autorizzazione allo scarico.....	10
Art.24 - Rilascio delle autorizzazioni all’allacciamento	11
Art.25 - Divieto dello scarico nella rete fognaria di sostanze pericolose.....	11
Art.26 - Negazione dell’immissione delle acque reflue domestiche in pubblica fognatura.....	11
Art.27 – Tariffa	11
TITOLO III	13
SCARICHI DI ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE.....	13
Art.28 - Disciplina degli scarichi	13
Art.29 - Criteri di assimilabilità	13
Art.30 - Domanda di allacciamento	13
Art.31 - Istanza di assimilabilità	14
Art.32 - Negazione dell’assimilabilità	14
Art.33 - Tariffa	14
TITOLO IV	16
SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.....	16
Art.34 - Disciplina degli scarichi	16
Art.35 - Acque di raffreddamento	16
Art.36 - Scarichi di acque nere e bionde	16
Art.37 - Scarichi di acque di prima pioggia di aree esterne, di pozzi e sorgenti.....	17
Art.38 - Domanda di allacciamento	17
Art.39 - Domanda di autorizzazione allo scarico.....	18
Art.40 - Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento di acque reflue urbane	18
Art.41 - Rilascio delle autorizzazioni.....	18
Art.42 – Prescrizioni	18
Art.43 - Negazione dell’autorizzazione allo scarico	19

Art.44 – Tariffa	19
TITOLO V	30
NORME TECNICHE COSTRUTTIVE	30
Art.45 - Allacciamenti in sede stradale	30
Art.46 - Riparazione di tubazioni per gli allacciamenti	30
Art.47 - Allacciamenti alla rete fognaria di insediamenti preesistenti	30
Art.48 - Ripristino di allacciamenti in concomitanza di modifiche alla rete fognaria	31
Art.49 - Allacciamenti di scarichi industriali	31
Art.50 - Allacciamenti serviti da impianti di sollevamento	31
Art.51 - Allacciamenti alle tratte di fognatura non collegate al depuratore centralizzato	31
Art.52 - Modalità di allacciamento fognario tassativamente vietate	32
Art.53 - Ventilazione dei condotti fognari	32
Art.54 - Prescrizioni edilizie	32
Art.55 - Prescrizioni tecniche per le canalizzazioni interne ad edifici da cui si originano scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche.	32
Art.56 - Prescrizioni tecniche per le canalizzazioni interne degli insediamenti industriali	33
Art.57 - Prescrizioni tecniche speciali per gli insediamenti industriali	33
Art.58 - Servitù di acquedotto e fognatura	33
Art.59 - Misuratori del prelievo idrico autonomo	34
Art.60 - Visite tecniche	34
TITOLO VI	35
NORME TRANSITORIE E FINALI	35
Art.61 - Abrogazione disposizioni precedenti	35
Art.62 - Revisioni ed aggiornamenti	35
Art.63 – Pubblicità	35
Art.64 – Rinvio	35